



**CONDIZIONI PARTICOLARI PER IL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 E S.M.I. PRODOTTI NELLE SEDI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI SEGUITO INDICATE.**

**CIG Z732E54472**

**PREMESSA**

La presente procedura di acquisto ai sensi dell'art. 36 commi 2, lettera a) e 6 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 Nuovo Codice dei Contratti pubblici da effettuarsi mediante "Sistema Telematico degli Acquisti della Regione Toscana così detto START con lo strumento dell'accordo quadro di cui all'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, ha ad oggetto l'affidamento del servizio di ritiro, trasporto ad impianti di recupero o smaltimento dei rifiuti speciali e non pericolosi ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prodotti nelle sedi della Città Metropolitana indicate all'art.4, prodotti a seguito di attività di trasloco.

Il presente accordo quadro definisce le prestazioni e le modalità di espletamento delle stesse.

L'accordo quadro prevede la predisposizione di contratti applicativi che, attraverso l'emissione di buoni d'ordine, indicheranno, per le necessità della Città Metropolitana di Firenze, l'entità delle prestazioni da eseguire.

Con la conclusione dell'accordo quadro, l'impresa aggiudicataria si impegna ad assumere le prestazioni che successivamente saranno richieste ai sensi del presente accordo, entro il limite massimo previsto quale corrispettivo ed entro il periodo di vigenza dello stesso.

La conclusione dell'accordo quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad affidare il servizio per l'intero importo previsto dall'accordo quadro.

Le quantità riportate sono puramente indicative.

**Art.1 Oggetto del contratto**

Il contratto ha per oggetto il servizio di ritiro, trasporto ad impianti di recupero o smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., prodotti nelle sedi della Città Metropolitana di Firenze di seguito indicate.

I rifiuti dovranno essere trasportati utilizzando mezzi autorizzati;

l'impresa aggiudicataria, quindi, deve essere iscritta all'Albo Nazionale dei gestori ambientali per la tipologia di rifiuti trasportati, oggetto di questo capitolato.

Gli impianti ai quali i rifiuti vengono conferiti devono essere in possesso delle necessarie autorizzazioni ai sensi del Dlgs 152/2006 sulla base della tipologia di rifiuti conferiti.

Gli estremi dei mezzi e dell'impianto di destinazione devono essere preventivamente comunicati alla Città Metropolitana di Firenze.

L'appalto avrà decorrenza dalla sottoscrizione del contratto.

La ditta aggiudicataria si impegna a svolgere il servizio in ottemperanza alla normativa vigente in ambito ambientale oltre al rispetto delle disposizioni di legge relative alle misure di sicurezza per gli addetti alla movimentazione e manipolazione dei rifiuti. Il servizio comprende anche la fornitura dei formulari di identificazione dei rifiuti e la consulenza alla Città Metropolitana di Firenze per la compilazione degli stessi.

Il servizio comprende anche fornitura di scarrabili necessari all'eventuale deposito temporaneo dei rifiuti in attesa che vengano trasportati all'impianto di smaltimento/recupero.

Tutte le fasi della presa in carico del rifiuto (deposito temporaneo, trasporto, conferimento) devono essere effettuate nel rispetto della Normativa Nazionale, Regionale e degli eventuali Regolamenti Europei applicabili.

## **Art. 2 Durata dell'appalto**

Il contratto avrà la durata **di 36 (trentasei)** mesi a decorrere dalla data di decorrenza del servizio, oppure entro tale data sino al raggiungimento dell'importo contrattuale. Dalla data di scadenza del contratto non potranno essere affidati ulteriori servizi di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ma potranno essere regolarmente eseguiti e conclusi quelli già validamente assegnati. Qualora alla scadenza del biennio di durata, il valore dell'Accordo Quadro (**€ 30.000,00**) non fosse ancora esaurito, l'Ente si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere alla proroga, fino ad ulteriori 36 (trentasei) mesi, dandone comunicazione al Fornitore con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine.

Il corrispettivo complessivo ed i prezzi unitari offerti si intendono comprensivi di ogni onere o spesa relativa al servizio.

## **Art. 3 Caratteristiche e tipologia del servizio**

La Città Metropolitana di Firenze ha l'esigenza di procedere allo smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, di cui all'elenco in allegato.

L'elenco descrive i principali CER e quindi non è da ritenersi esaustivo ma solo indicativo. Durante le attività di trasloco potrebbero prodursi rifiuti classificati con altri CER.

Restano a carico dell'Impresa aggiudicataria tutte le attività e gli oneri inerenti alla richiesta presso gli uffici competenti, di autorizzazioni e permessi per l'utilizzo di spazi con regolamentazione particolare del traffico, quali ZTL (Zone a Traffico Limitato) o Aree Pedonali, nonché qualsiasi altro onere connesso alle operazioni di trasporto e smaltimento.

Non sarà riconosciuto alcun emolumento per il tragitto dalla sede di servizio dell'Amministrazione appaltante all'Impresa aggiudicataria e viceversa.

Per i servizi di ritiro di rifiuti diversi da quelli indicati nell'allegato Elenco CER/Allegato prezzi, i cui codici C.E.R. non sono pertanto espressamente previsti dal presente Capitolato, si procederà a definire con la ditta i nuovi prezzi del servizio. Qualora non si raggiunga un accordo, la Città Metropolitana di Firenze si riserva la possibilità di rivolgersi ad un altro fornitore.

**Considerata la particolare attività, non può, in genere, essere individuata una programmazione anticipata degli impegni richiesti, né in termini di periodi dell'anno, né in termini di monte ore complessivo di uomini e di mezzi.**

Per quanto concerne il ritiro e lo smaltimento dei contenitori e materiali utilizzati per gli imballaggi si specifica che tale attività deve considerarsi parte integrante del ciclo produttiva dell'impresa aggiudicataria, la quale provvederà a proprio carico allo smaltimento degli stessi, in base alla loro classificazione, in ottemperanza alle normative vigenti.

## **ART. 4 – SEDI DI RITIRO DEI RIFIUTI**

Le sedi abitualmente oggetto di ritiro sono le seguenti:

- Palazzo Medici Riccardi - Via Cavour, 1 Firenze (si specifica che Palazzo Medici Riccardi ha più entrate, ovvero Via Cavour n.1, n.9, n.11, n.5 e Via Ginori n. 10 e n.12 n.14. Trattandosi di un' unica sede, il palazzo ha come unica sede ufficiale Via Cavour, n.1, anche se talvolta i rifiuti, per facilitarne le operazioni di ritiro, verranno sistemati presso gli altri accessi di Palazzo Medici Riccardi)
- Via Mercadante, 42 Firenze
- Via Cecco Angiolieri, 5/11 (Calenzano)

Dato l'alto numero di Uffici e sedi dislocati sul territorio, talvolta potrebbe essere richiesto il ritiro da altra sede non abitualmente produttrice di rifiuti (Es Castelfiorentino, Empoli, Pratolino, Scuole, Centri Operativi...);

pertanto l'aggiudicatario è obbligato ad effettuare il ritiro e lo smaltimento dei rifiuti anche in tali diverse sedi senza applicare alcun sovrapprezzo.

### **Art. 5 Responsabilità**

Considerata la particolare natura dell'appalto e a tutela dei possibili danni ambientali prodotti nel corso dell'esecuzione del servizio di prelievo e trasporto l'impresa aggiudicataria si impegna espressamente a rispondere dei danni eventualmente arrecati dai propri dipendenti a persone o cose durante lo svolgimento del servizio e conseguentemente si impegna alla pronta riparazione dei danni stessi ed in difetto, al loro risarcimento, riconoscendo all'uopo il diritto di rivalsa da parte della Città Metropolitana sotto qualsiasi forma consentita dalla legge. Si richiama in ogni caso l'impresa esecutrice all'osservanza integrale della normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti durante tutte le fasi di movimentazione degli stessi.

Qualora l'Appaltatore incorra in ritardi o violi qualsiasi altro obbligo stabilito in contratto, l'Amministrazione procede tempestivamente alla contestazione dell'addebito per iscritto e, ove occorra e sia ancora possibile, alla costituzione in mora dell'appaltatore assegnando un congruo termine per l'esecuzione della prestazione omessa o irregolare o ritardata. L'Appaltatore può far pervenire le proprie controdeduzioni alla Città Metropolitana via PEC entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione. Nel caso in cui l'Amministrazione non accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dall'impresa aggiudicataria, non procede con l'applicazione delle penali e dispone di un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali. L'ammontare della penale non potrà comunque superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; in caso di superamento del 10 per cento l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

A garanzia dei rischi di cui sopra, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs 50/2016 come modificato dal D.Lgs 56/2017, l'impresa aggiudicataria è obbligata, contestualmente alla sottoscrizione del contratto a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione. La Polizza dovrà inoltre assicurare l'Amministrazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi avente per oggetto le prestazioni del presente contratto con primaria compagnia di assicurazione. L'importo minimo assicurato dovrà essere di euro 1.000.000,00.

Dovrà inoltre stipulare polizza RCO per sinistro e per dipendente infortunato.

### **Art. 6 Ammontare dell'accordo quadro**

L'importo massimo spendibile complessivo per l'intera durata dell'appalto per la categoria di servizio richiesto, nel periodo di validità dello stesso, ammonta ad **euro 30.000,00 oltre IVA di legge** di cui euro 2.567,64 (euro duemilacinquecentosessantasette/64) per costi di sicurezza non soggetti a ribasso oltre l'Imposta sul Valore Aggiunto.

Agli atti dei singoli affidamenti, il corrispettivo verrà calcolato in relazione alla durata e alla quantità delle prestazioni da eseguire, sulla base dei prezzi offerti in sede di gara dall'aggiudicatario, rispetto agli importi a base d'asta di cui all'allegato denominato **"Elenco Prezzi"**.

Il suddetto corrispettivo spetta all'aggiudicatario, a completo compenso degli oneri tutti che andrà ad assumere con il presente capitolato. Con il predetto corrispettivo si intendono interamente compensati dal committente tutti i servizi, le provviste, le prestazioni, le spese accessorie, ecc necessarie per la perfetta esecuzione dell'appalto, nonché qualsiasi onere inerente e conseguente ai servizi di che trattasi.

Si precisa che l'importo dell'accordo quadro non è in alcun modo vincolante per l'Amministrazione.

L'aggiudicazione o la stipula dell'accordo quadro non costituisce fonte di alcuna obbligazione o impegno di ordinazione fornitura, costituendo l'accordo quadro unicamente la regolamentazione per l'individuazione dell'operatore economico, soggetto dell'accordo quadro con il quale avviare i successivi atti attuativi e per la fissazione dei prezzi unitari.

I prezzi unitari sono quelli risultanti dal modello "dettaglio economico" presentato dall'appaltatore in sede di gara e sono comprensivi di ogni spesa ad esclusione dell'IVA.

Essi rimangono fissi ed invariabili per l'intera durata dell'accordo quadro.

### **Art. 7 Criteri minimi ambientali**

Il "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione" prevede l'obbligo di applicazione dei Criteri Minimi Ambientali in vigore per i servizi oggetto di appalti pubblici relativi di cui al presente appalto.

### **Art. 8 Richiesta degli interventi**

L'incaricato dovrà provvedere al ritiro e smaltimento dei rifiuti presso le sedi della Città Metropolitana secondo le esigenze dell'appaltatore. L'incaricato si impegna a ritirare i rifiuti entro 10 giorni dalla richiesta dell'amministrazione, che potrà avvenire a mezzo fax o mail o pec ai riferimenti indicati dal soggetto incaricato.

Il materiale dovrà essere accompagnato dal formulario di identificazione rifiuti come previsto dall'art. 193 del D. Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni.

L'amministrazione si impegna a conferire i rifiuti nelle modalità concordate e garantendo la corrispondenza delle caratteristiche chimiche e fisiche del rifiuto avendo cura di controllare la natura e la tipologia dei rifiuti prima di affidarli all'incaricato per il trasporto e lo smaltimento.

L'incaricato dovrà comunque controllare al momento del conferimento e dello smaltimento la corrispondenza dei rifiuti conferiti - sia nella tipologia che nelle modalità di conferimento - a quelli concordati e descritti nell'art. 3.

Il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi avviati allo smaltimento, dovrà essere effettuato nel rispetto delle norme ADR con l'impiego di personale adeguatamente formato e l'utilizzo di specifici ed idonei automezzi autorizzati come indicato anche all'art. 1.

L'aggiudicatario dovrà fornire al Comune la copia delle proprie autorizzazioni di cui al D. Lgs. 152/06 relative al trasporto dei rifiuti.

L'aggiudicatario dovrà essere inoltre iscritto, ai sensi del DPCM; 18/03/2013 nella "white list" della Prefettura di residenza, salvo quanto disposto dall'art. 83 comma 3 del D. Lgs. 159/2011.

Il servizio di smaltimento andrà effettuato a cura e a spese dell'impresa aggiudicataria, presso impianti regolarmente autorizzati ed attrezzati secondo le leggi e le normative vigenti in materia e in particolare secondo quanto previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i. ovvero la normativa che sarà emanata successivamente all'aggiudicazione dell'appalto.

L'aggiudicatario dovrà fornire copia delle autorizzazioni degli impianti.

Inoltre lo smaltimento dovrà essere effettuato in conformità delle vigenti norme igienico sanitarie, nonché di quelle inerenti la sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro.

Le procedure di registrazione dei rifiuti (registro carico - scarico, M.U.D. ) nonché la compilazione dei formulari, su supporto cartaceo o informatico, quando entrerà in vigore, sono espressamente a carico del Responsabile della sede di produzione dei rifiuti o di personale esplicitamente incaricato, mentre a carico dell'Appaltatore del servizio rimane l'obbligo, ai sensi della normativa vigente, di certificare l'avvenuto smaltimento mediante la restituzione della quarta copia del formulario, debitamente controfirmata e datata in arrivo dal destinatario dei rifiuti, ovvero delle competenze sostitutive previste.

### **Art. 9 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal CCNL per i lavoratori del settore.

L'Appaltatore si obbliga inoltre, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative ad assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ogni servizio inerente all'oggetto del presente capitolato, ad eccezione dei servizi subappaltati, deve essere svolto da personale alle dipendenze dell'Impresa aggiudicataria.

L'Impresa, nella figura del legale rappresentante, è responsabile della scelta e del comportamento del proprio personale operante presso le sedi scolastiche oggetto del presente appalto e di quanto attiene ai rapporti di collaborazione tra il suo personale e quello della Città Metropolitana di Firenze, con il quale dovrà interagire in modo costruttivo e collaborativo.

L'Impresa aggiudicataria deve fornire al personale addetto alle prestazioni appaltate adeguati indumenti da lavoro. L'Impresa deve fornire, altresì, gli indumenti protettivi da indossare per ogni operazione a rischio ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, comprese le calzature antinfortunistiche. Durante l'esecuzione del servizio il personale dell'Impresa dovrà portare in modo visibile il cartellino identificativo riportante: foto personale, nome e cognome, qualifica, denominazione dell'Impresa.

#### **Art. 10 Obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti**

L'aggiudicatario si assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento in oggetto. Qualora tali obblighi non siano assolti o rispettati, il presente contratto si intende risolto di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della legge n. 136/2010.

#### **Art. 11 Inadempienze e penalità**

Qualora il servizio non venga svolto nelle modalità e tempi previsti, la Città Metropolitana di Firenze si riserva la facoltà di applicare penali così come previsto dall'art. 113 bis del D.lgs 50/2016.

Le inadempienze saranno contestate per iscritto e con fissazione di un termine congruo affinché siano rimosse. Trascorso tale termine senza che i contraenti abbiano ottemperato, il contratto si intende risolto di diritto.

#### **Art. 12 Responsabile del procedimento**

Ai fini del presente procedimento e ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i il Responsabile Unico del Procedimento è la sottoscritta Dr.ssa Laura.

#### **Art. 13 Responsabile organizzativo del servizio**

Prima dell'inizio dell'appalto l'impresa aggiudicataria è tenuta ad individuare e comunicare all'Amministrazione un Referente Unico del Servizio che svolgerà anche funzioni di coordinamento e direzione di tutte le attività previste dal contratto.

Il Responsabile del Servizio dovrà essere sempre reperibile durante l'orario di servizio. L'Impresa aggiudicataria dovrà, inoltre, indicare un Vice Responsabile che sostituisca il Responsabile in caso di impedimento e/o di sua assenza e/o di sua irreperibilità.

La Città Metropolitana farà riferimento ai soggetti indicati per l'esecuzione del contratto.

#### **Art. 14 Documento unico di valutazione del rischio da interferenze (DUVRI)**

Essendo gli interventi non predeterminati e quindi al momento non prevedibili, è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (art. 26 del D. Lgs. 81/2008) in versione "standard" recante una valutazione ricognitiva dei rischi relativi alle varie tipologie delle prestazioni richieste.

Tale documento è messo a disposizione ai fini della formulazione della offerta e costituisce specifica tecnica.

Nel caso in cui dovessero emergere particolari circostanze, legate alla specificità dei lavori oggetto del presente appalto, si procederà all'aggiornamento del presente documento.

Il DUVRI ed ogni sua eventuale successiva modificazione, controfirmato dalla stazione Appaltante e dall'Appaltatore, integra il contratto d'appalto.

#### **Art. 15 Cause sopravvenute –sospensione**

Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili a Città Metropolitana di Firenze, la stessa potrà rinviare l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. Decorso il tempo di 60 giorni è facoltà dell'appaltatore recedere dal contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.

#### **Art. 16 Cessione del contratto**

E' tassativamente vietata la cessione anche parziale del presente contratto fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese, purché espressamente accettati dall'Amministrazione.

E' inoltre vietata qualunque cessione di credito che non sia espressamente riconosciuta dall'Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

#### **Art. 17 Garanzie e coperture assicurative**

L'impresa aggiudicataria, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" pari al 10 per cento dell'importo contrattuale a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria di cui sopra determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente, che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

L'impresa aggiudicataria, prima della stipula del contratto, dovrà presentare:

1 cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016 nelle forme ammesse dalla legge;

2 polizza RCT/RCO stipulata con primaria compagnia di assicurazione, polizza nella quale deve essere esplicitamente indicato che l'amministrazione contraente debba essere considerata soggetto terzo a tutti gli effetti.

3 atto notarile di costituzione dell'Associazione/Raggruppamento Temporaneo tra Imprese (qualora fosse stata prevista in offerta).

4 la documentazione che sarà richiesta nella lettera di invito a stipula contrattuale.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria di cui sopra determina la decadenza dell'affidamento.

La Città Metropolitana si riserva la facoltà di procedere alla consegna d'urgenza del servizio dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto.

#### **Art. 18 Clausola risolutiva espressa**

Costituisce causa di risoluzione automatica del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., in materia di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, il verificarsi di una delle seguenti circostanze:

cessione parziale o totale del contratto;

mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità, di cui all'art 3 della L. 136/2010, dei flussi finanziari in relazione all'appalto;

frode nell'esecuzione del servizio;

inadempimento alle disposizioni dell'Amministrazione riguardo i tempi di esecuzione della fornitura/servizio;

inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché ai contratti collettivi di lavoro;

sospensione del servizio da parte dell'impresa aggiudicataria senza giustificato motivo;

violazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

#### **Art. 19 Recesso e clausola Consip**

Salvo quanto previsto dagli artt. 88 comma 4-ter e 92 comma 4 del D.lgs. 159/2011, l'Amministrazione può, per motivi di interesse pubblico, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs.50/16, recedere dal contratto in qualunque momento, previo il pagamento delle prestazioni eseguite, con le modalità di cui al sopracitato art. 109 comma 3.

Ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012 l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, qualora accerti la disponibilità di Convenzioni o Accordi quadro di Consip o di altri soggetti aggregatori con parametri migliorativi rispetto al contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta alla modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999 n.488.

### **Art. 20 Codici di comportamento**

L'Aggiudicatario dovrà attenersi, personalmente e tramite i propri collaboratori a qualsiasi titolo, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165" e dal Codice adottato dalla Provincia di Firenze che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dai citati Codici di comportamento comporta la risoluzione del contratto. Il Codice di comportamento della Città metropolitana di Firenze, adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 176 del 20 dicembre 2013, è consultabile al seguente indirizzo: <http://www.cittametropolitana.fi.it/amministrazione-trasparente-2/codici-di-comportamento-e-disciplinari/>.

### **Art. 21 Obblighi di riservatezza e trattamento dati**

Il titolare del trattamento dei dati è la Città Metropolitana di Firenze.

L'affidamento del servizio implica la nomina dell'aggiudicatario stesso anche quale Responsabile del trattamento dei dati personali.

Il Responsabile del trattamento:

- effettua unicamente il trattamento dei dati reso necessario dall'esecuzione del presente contratto; tiene il registro delle categorie di attività di trattamento svolte per conto del Titolare;
- informa preventivamente il Titolare dell'esistenza di norme dell'Unione o nazionali che prevedano l'obbligo giuridico di trasferire dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale;
- garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza e che siano adeguatamente formate;
- adotta tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio connesso al trattamento derivante dalla distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata ai dati, dall'accesso (accidentale o illegale) a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- assiste, in relazione ai dati trattati in esecuzione del presente contratto, il Titolare con misure tecniche ed organizzative adeguate a soddisfare l'obbligo del titolare stesso di dare seguito alle richieste di esercizio dei diritti degli interessati;
- assiste, altresì, il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto dei seguenti obblighi: sicurezza del trattamento, notifica delle violazioni dei dati personali all'autorità di controllo, comunicazione delle violazioni dei dati personali all'interessato, valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, consultazione preventiva dell'autorità di controllo;
- mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi assunti in materia di privacy;
- consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto da questi incaricato;
- provvede all'aggiornamento delle informative da fornire ai cittadini in tutti i contesti in cui si effettua un trattamento dati. Le informative dovranno essere redatte per atto scritto ed esposti in luoghi visibili al pubblico. Il trattamento dei dati non eccede la durata dell'affidamento.

### **Art. 22 Disposizioni finali**

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione sarà fatto riferimento alle leggi, regolamenti e circolari vigenti in materia. Qualsiasi controversia possa insorgere in merito al presente contratto sarà definita innanzi al Tribunale di Firenze.